

ELETTRICITÀ FUTURA

Osservazioni allo schema di Decreto per l'incentivazione delle FER 2018

17 aprile 2018

Considerazioni di carattere generale

Elettricità Futura accoglie positivamente la proposta della nuova disciplina per la promozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (cfr. *infra* FER), che colma un vuoto di un anno e mezzo dall'ultimo decreto, rispondendo alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale con un orizzonte temporale al 2020 e, in parallelo, ponendo le basi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia Energetica Nazionale per il 2030.

L'impostazione generale dello Schema di Decreto Ministeriale (cfr. *infra* Schema) proposto è condivisibile e certamente in sintonia con gli indirizzi europei espressi con le "Linee Guida 2014-2020" sugli aiuti di Stato, in quanto prevede:

- strumenti competitivi per garantire il raggiungimento di target ambiziosi attraverso progetti efficienti che minimizzino i costi dell'energia per i consumatori anche tramite l'adozione dei "Contratti per Differenza" del tipo a due vie;
- una pianificazione di medio periodo al fine di evitare l'impostazione "*stop and go*" che ha caratterizzato le politiche di sostegno delle FER negli ultimi anni;
- il trattamento diversificato degli impianti di piccola taglia allo scopo di preservare un tessuto industriale dinamico e radicato nel territorio pur rispettando i criteri di efficienza, competitività e controllo dei costi per i consumatori.

Elettricità Futura valuta con favore i criteri adottati e la filosofia di fondo dello schema anche se ritiene che talune scelte debbano essere riviste per non penalizzare gli investimenti in alcuni specifici segmenti della filiera.

Lo Schema, inoltre, dovrebbe favorire interventi che assicurino lo sviluppo di politiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi al 2030 enunciati con la Strategia Energetica Nazionale del novembre 2017 in tema di fonti rinnovabili (55% del peso sulla produzione), di riduzione delle emissioni climalteranti (-43% nei settori ETS) e di aumento dell'efficienza (-30% dei consumi rispetto agli scenari tendenziali). A tal proposito occorre sottolineare che la previsione dei contingenti previsti per la capacità di generazione appare al di sotto di uno scenario di sviluppo lineare per raggiungere tali obiettivi.

Il Decreto si pone anche il condivisibile obiettivo di favorire lo sviluppo di una negoziazione bilaterale di medio lungo-termine fra operatori dell'offerta e della domanda.

Sotto questo profilo, appare interessante la previsione di strumenti contrattuali di lungo termine che rispondono alla necessità di stabilizzazione dei ricavi al fine di ridurre l'esposizione al rischio di

volatilità delle commodity esogene e, quindi, di abbattere il costo del capitale necessario per l'investimento.

L'esplicita previsione di una piattaforma per una negoziazione di lungo periodo – in merito alla quale lo schema di decreto dispone una consultazione pubblica - indirizza il sistema verso contratti a lungo termine a condizioni di mercato tra produttori di energia da fonti rinnovabili e consumatori finali (c.d. *Corporate Renewables Power Purchase Agreements* o PPA), consentendo agli utilizzatori la gestione della volatilità del costo dell'energia, diversificando le proprie risorse energetiche e valorizzando i propri prodotti. I produttori, dal loro canto, potranno contare su un elevato grado di certezza del ritorno economico dell'investimento cui si potrebbero aggiungere – nelle naturali logiche dei mercati finanziari – i vantaggi derivanti dall'allungamento dei tempi di rimborso del finanziamento degli impianti.

Elettricità Futura auspica che tale strumento venga reso disponibile al più presto e che siano individuate le misure più opportune per sostenere lo sviluppo di una adeguata liquidità degli scambi nella piattaforma. In tale contesto è, inoltre, necessario completare tempestivamente il processo di ridefinizione dei mercati dell'energia e del dispacciamento riducendo i tempi che intercorrono tra programmazione e immissione, dando al contempo certezza e stabilità regolatoria alla disciplina degli sbilanciamenti, per limitare al massimo i fattori che possono incidere in termini economici sull'esercizio degli impianti.

Vi sono, comunque, alcune disposizioni introdotte dallo schema di decreto che potrebbero essere migliorate, anche alla luce dell'evoluzione legislativa che porterà al raggiungimento degli obiettivi al 2030.

Si ritiene, in particolare, che debba essere dedicata specifica attenzione ai criteri per la selezione dei partecipanti a aste e registri, al fine di identificare operatori di settore ben qualificati ed in possesso di requisiti di solidità economica e tecnico/organizzativa che garantiscano la realizzabilità del progetto.

Il calendario triennale delle procedure concorsuali favorisce certamente un'efficace programmazione degli investimenti: riteniamo che nei periodi successivi tale *planning* debba estendersi a periodi più ampi (almeno 5 anni) per consentire una visibilità ancora maggiore agli investitori e uno sviluppo efficiente delle rinnovabili, permettendo un'adeguata preparazione e selezione dei progetti e quindi, da ultimo, una realizzazione di impianti più performanti e a minori costi di produzione.

Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, nel rispetto di criteri di efficienza e riduzione dei costi dell'energia, richiede che vengano utilizzate le migliori e moderne tecnologie in tutti i casi possibili e, in particolare, nei siti migliori e maggiormente vocati. A tale proposito, sarà necessario prevedere interventi di natura sia normativa che regolamentare per superare i vincoli derivanti da norme introdotte in contesti molto differenti. In particolare andrebbero facilitati gli interventi di repowering attraverso il superamento di misure vincolanti allo sviluppo di tali iniziative, quali il c.d. "spalma-incentivi volontario", tutelando, ovviamente, i soggetti che vi hanno aderito.

Andrebbero anche superati i vincoli allo sviluppo degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, tenuto conto che i meccanismi competitivi previsti dallo schema si configurano come stabilizzatori dei ricavi piuttosto che veri e propri incentivi e pertanto l'insediamento di tale tipologia d'impianto non dovrebbe

essere soggetta alle limitazioni previste per l'installazione nei suddetti terreni. In tal modo sarà possibile adeguare il quadro di riferimento agli obiettivi sia della SEN 2017 sia agli scenari europei presi a riferimento dal *Clean Energy Package*.

Tali opzioni permettono di adeguare le previsioni regolamentari alle esigenze dello sviluppo energetico del Paese, non solo in termini di incremento dell'apporto dalle fonti rinnovabili elettriche, ma anche in termini di differenziazione delle fonti utilizzate.

In linea generale, Elettricità Futura condivide il principio della neutralità tecnologica. Appare però opportuno prevedere la possibilità di introdurre meccanismi correttivi, nell'eventualità di esiti delle aste fortemente squilibrati derivanti dalla peculiarità delle singole fonti, per garantire una più opportuna differenziazione.

Inoltre appare opportuno tenere conto delle previsioni europee in tema di Linee Guida di Aiuti di Stato, che differenziano per tecnologia le soglie massime di potenza oltre le quali è necessario applicare meccanismi di asta, normalmente posta pari ad 1 MW, ma innalzata a 5 MW per gli impianti eolici.

Inoltre, se è comprensibile un'impostazione volta a garantire un generale controllo dei costi attraverso l'allargamento dello strumento del registro anche agli impianti di piccola taglia, Elettricità Futura ritiene che la dimensione dei contingenti e il livello delle tariffe d'ingresso non consentano un adeguato sostegno agli impianti di minori dimensioni, i quali rappresentano un fattore di imprenditorialità diffusa e di valorizzazione delle energie del territorio. Resta anche da definire in via generale il trattamento degli impianti che, pur risultando idonei, sono stati iscritti in posizione non utile nelle graduatorie di cui al precedente decreto di incentivazione.

Infine, si ritiene necessario che il provvedimento inerente alle altre fonti rinnovabili, non comprese nel campo di applicazione del presente decreto, venga definito quanto prima.

Osservazioni puntuali al testo dello Schema di Decreto

Art 1 - Finalità e ambito di applicazione

All'art. 1 comma 2 lett. b) si specifica che il costo indicativo annuo medio degli incentivi pari a 5,8 miliardi di euro costituisce il limite raggiunto il quale non saranno accettate le richieste di partecipazione alle procedure concorsuali (aste e registri). Nei precedenti decreti, tale costo si riferiva solo alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, essendo lo strumento di incentivazione di quest'ultima fonte (il cosiddetto "conto energia") rientrante in un ammontare separato pari a 6,7 miliardi di euro all'anno. Poiché invece, secondo l'attuale schema di decreto, anche i futuri progetti di impianti fotovoltaici dovrebbero attingere al medesimo budget stanziato per le altre fonti, sarebbe opportuno valutare un aumento del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Definizioni

Si ritiene necessario chiarire il campo di applicazione del decreto alle diverse casistiche inerenti l'idroelettrico.

A tal fine si propone che all'art. 2, comma 1, del DM 23 giugno 2016, sia aggiunta la seguente lettera e bis):

Gli impianti idroelettrici possono essere senza modulazione, del tipo ad acqua fluente, con o senza derivazione d'acqua, ovvero con modulazione, del tipo a bacino o a serbatoio secondo la terminologia EURELECTRIC (già UNIPEDE). Per impianti idroelettrici con modulazione si intendono gli impianti idroelettrici per i quali il concessionario dispone della autonoma possibilità di utilizzo della risorsa oggetto della concessione e della piena autonomia di modulazione del volume d'acqua utile ai fini della produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità Concedente nella concessione di derivazione d'acqua, ovvero nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 3 – Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione

Si ritiene opportuno segnalare l'esigenza di tenere in giusta considerazione gli impianti di minori dimensioni e quelli che abbiano partecipato alle procedure competitive ma che non siano rientrati in posizione utile nelle precedenti graduatorie (registri) per esaurimento del contingente di volta in volta individuato.

Si ritiene inoltre necessario non precludere la possibilità di accesso agli incentivi agli impianti che abbiano comunicato all'Autorità competente "l'inizio lavori", considerato come il disallineamento fra la validità del titolo autorizzativo e i tempi di emanazione della presente disciplina incentivante abbia talvolta reso necessario effettuare tale comunicazione, al solo fine di confermare la validità dell'autorizzazione, in attesa della partecipazione alle procedure competitive.

Sarebbe, pertanto, opportuno escludere dalla partecipazione a Registri ed Aste solo coloro che abbiano già fisicamente cantierato la propria iniziativa o abbiano avviato delle attività tali da rendere manifesta la volontà di intraprendere l'iniziativa imprenditoriale a prescindere dalla fruizione di incentivi. Peraltro, in ogni caso, la deroga prevista per gli impianti risultati idonei ai sensi del precedente DM 2016, dovrebbe applicarsi anche agli impianti soggetti a procedure d'asta e, in generale, a quelli che abbiano partecipato ad un precedente bando (del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016, o del presente decreto). Si propone quindi di modificare il comma 4 come segue:

"Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente effettivamente avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo non si applica agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DM 23 giugno 2016, ovvero agli impianti ~~di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto~~ che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle aste aperti ai sensi del decreto 23 giugno 2016 e del presente decreto.

Il comma 5, lettera a) dello stesso articolo 3, fa riferimento al possesso dei “titoli abilitativi” come requisito generale per la partecipazione alle procedure competitive. Sarebbe opportuno che si chiarisse che, tra i “titoli abilitativi”, possano essere compresi sia l’Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i, che gli ulteriori titoli rilasciati dagli enti competenti in attuazione delle norme applicabili alle diverse tipologie d’intervento, consentendo così, in fase applicativa, un’interpretazione meno rigida da parte del GSE e più coerente con le prassi usuali.

Al medesimo comma 5, alla lettera b) 1, si propone di aggiungere dopo la frase “di nuova costruzione”, la frase “... e oggetto di interventi di rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione”, al fine di non limitare il perimetro degli interventi previsti per gli impianti fotovoltaici solo a quelli di nuova realizzazione.

Sempre in riferimento al comma 5, sarebbe auspicabile rafforzare le condizioni per la partecipazione alle procedure concorsuali dedicando specifica attenzione ai criteri per la selezione dei partecipanti alle aste e ai registri al fine di identificare operatori di settore ben qualificati e in possesso di requisiti di solidità economica e tecnico/organizzativa che garantiscano la realizzabilità del progetto.

In riferimento al comma 9 (restituzione degli incentivi netti nel caso di rinuncia prima del termine del periodo di diritto), pur comprendendo la *ratio* della previsione introdotta, si sottolinea come la restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento della rinuncia, renda molto difficile sia la bancabilità dell’investimento che l’eventuale cessione dell’azienda, poiché imporrebbe al cedente di fornire onerose garanzie sull’ammontare dell’incentivo fruito nel periodo di propria competenza, nel caso in cui il cessionario decidesse successivamente di rinunciare all’incentivo.

Pertanto appare opportuno:

- a) chiarire le modalità applicative della previsione “... *i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione*”;
- b) limitare la restituzione dell’importo ad un periodo di tempo predeterminato, ad esempio gli importi netti fruiti in un tempo più limitato (es. 3-5 anni precedenti l’esercizio dell’opzione).

Art. 6 - Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi di incentivazione

Il comma 3 prevede, nel caso di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivato, un’estensione del periodo incentivante pari al periodo di “fermata degli impianti per la realizzazione degli interventi”. A tal fine, si propone di rimodulare l’estensione del periodo nominale di diritto all’incentivazione in base alla complessità dell’intervento da effettuare ed in ragione delle dimensioni dell’impianto oggetto dell’intervento stesso. Se infatti, in taluni casi, il valore di 6 mesi rappresenta una durata adeguata, in altri casi, più complessi e/o riferiti ad impianti di grandi dimensioni, 6 mesi non sarebbero sufficienti per effettuare le operazioni necessarie. Si propone pertanto di modificare il comma come segue: “(...) *in tale ultimo caso, l’estensione del periodo nominale di diritto non può essere comunque superiore a sei mesi, elevabile a dodici mesi per interventi di particolare complessità*”.

Art. 7 - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

Si propone che il comma 1 si applichi a tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e non solo alla categoria "nuovi impianti", aggiungendo dopo la frase "di nuova costruzione" la frase "e oggetto di interventi di rifacimento, potenziamento, integrale ricostruzione".

Con riferimento al comma 3, si propone di stralciare la lettera a) (riduzione 1% l'anno della tariffa) posto l'interesse del costruttore di avviare quanto prima l'impianto ed il rischio che il limite di 12 mesi non sia rispettato per motivi non attribuibili a responsabilità del produttore stesso.

Con riferimento al comma 6, si propone di intervenire per salvaguardare lo sviluppo degli impianti di piccola taglia prevedendo la seguente riformulazione: "Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a **250 kW** che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante omnicomprensiva".

TITOLO II - REGISTRI

Art. 8 - Contingenti di potenza messi a disposizione

Al comma 1, in coerenza con quanto evidenziato al comma 5 dell'articolo 3, si propone di integrare come segue: "Gruppo C i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e ii) ..."

Con riferimento al comma 2, si ritiene che nella Tabella 2 sia opportuno operare le seguenti modifiche:

- a) suddividere il Gruppo A in due gruppi distinti, rispettivamente per l'Eolico fino a 5 MW ed il Fotovoltaico, incrementando il totale della potenza a 780 MW;
- b) sostituire i valori presenti per i gruppi B e C con quelli di seguito indicati.

N° procedura	GRUPPO B Idroelettrici, Geotermoelettr., Gas discarica, Gas depuraz. [MW]	GRUPPO C Rifacimenti Eolici, Idroelettrici, Geotermoelettrici, fotovoltaici [MW]
30 novembre 2018	35	20
30 marzo 2019	35	20
30 luglio 2019	35	20
30 novembre 2019	35	20
30 marzo 2020	35	20
30 luglio 2020	35	20
30 novembre 2020	35	20
TOTALE	245	140

Appare inoltre opportuno, anche alla luce del tempo trascorso dal precedente decreto, rimodulare i contingenti annui incrementando quelli disponibili nelle prime due procedure, per poi ridurli progressivamente nelle successive, al fine di consentire ai numerosi progetti già autorizzati di poter

accedere ai sistemi incentivanti entro le scadenze dei titoli abilitativi, per i quali gli enti autorizzanti tendono a non rilasciare proroghe.

Si osserva che l'aumento dei contingenti potrebbe positivamente incidere sulla realizzazione delle iniziative ritenute idonee ma che per saturazione dei contingenti non erano rientrate in posizione utile.

Art. 9 - Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione

Al fine di consentire lo sviluppo di impianti di minore potenza, al comma 1 si suggerisce di ripristinare la percentuale di riduzione prevista nel precedente DM 23 giugno 2016, apportando la seguente modifica al testo: *“Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 10%. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro”*.

Inoltre, al comma 2, si ritiene debba essere previsto il riconoscimento di una priorità assoluta, all'interno del Gruppo B, ai progetti mini-idro di potenza entro i 250 kW che rispecchino le caratteristiche costruttive di cui all'art.4 comma 3 lett. b, punti da i. a iv del DM 23.6.2016 (i.e. vecchio accesso diretto).

Relativamente al medesimo comma 2, si ritiene utile esplicitare con puntuali riferimenti normativi quali siano i siti contaminati di cui alla lettera a), anche con riferimento all'eventuale processo di bonifica (ad esempio, solo SIN, aree per le quali sia in corso una procedura di bonifica, caratterizzazione o accertata contaminazione ai sensi del DLgs 152/2006, o altre casistiche specifiche).

In riferimento al comma 4, si chiede che anche per le procedure d'asta relative ad impianti nuovi sia possibile lo scorrimento della graduatoria, analogamente a quanto previsto per rifacimenti all'articolo 17 comma 8.

TITOLO III - ASTE

Art. 11 - Contingenti di potenza messi a disposizione

Con riferimento al comma 2, nella tabella 3 si segnala un'incongruenza. Si ritiene debba essere sostituito alla riga 7 (nr. procedura), colonna 1 (gruppo A) il valore 800 con il valore 900. Inoltre si propone di incrementare i contingenti del Gruppo A a 5.500 MW, come nel seguito indicato.

N° procedura	GRUPPO A Eolici e Fotovoltaici [MW]	GRUPPO B Idroelettrici, Geotermoelettr., Gas discarica, Gas depuraz. [MW]	GRUPPO C Rifacimenti Eolici, Idroelettrici, Geotermoelettrici, fotovoltaici [MW]
30 novembre 2018	600	35	70
30 marzo 2019	600	35	70
30 luglio 2019	800	35	70
30 novembre 2019	800	35	70
30 marzo 2020	800	35	70
30 luglio 2020	900	35	70
30 novembre 2020	1000	35	70
TOTALE	5.500	245	490

Inoltre appare opportuno tenere conto delle previsioni europee che differenziano per tecnologia le soglie massime di potenza oltre le quali è necessario applicare meccanismi di asta, normalmente posta pari ad 1 MW, ma innalzata a 5 MW per gli impianti eolici.

Infine, pur nel principio di neutralità tecnologica introdotto dal decreto, al fine di consentire un livello minimo di promozione di tutte le tecnologie rinnovabili, volto a garantire la diversificazione del mix delle fonti, si propone di introdurre all'articolo 11 la seguente previsione:

“Per gli impianti del gruppo A di cui alla Tabella 3, ogni bando prevede che ad ognuna delle tecnologie incluse nel gruppo sia aggiudicata una potenza pari almeno al valore minimo tra la potenza effettivamente offerta per quella tecnologia e il 25% della potenza messa a disposizione per ogni singolo bando.

Per gli impianti del gruppo B di cui alla Tabella 3, ogni bando prevede che ad ognuna delle tecnologie incluse nel gruppo sia aggiudicata una potenza pari almeno al valore minimo tra la potenza offerta per quella tecnologia e il 10% della potenza messa a disposizione per ogni singolo bando”.

Art. 14 - Obblighi di allegazione per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti

Al comma 2 si osserva che, in fase di iscrizione alle procedure d'asta, deve essere presentata una cauzione provvisoria con durata limitata a 120 giorni successivi alla comunicazione dell'esito dell'asta. In tal modo però, qualora l'operatore dovesse partecipare con lo stesso progetto all'asta successiva, dovrebbe prima ottenere una nuova fideiussione, causando possibili ritardi nelle procedure di iscrizione al bando. Poiché uno dei criteri di priorità è proprio l'antiorità della richiesta di iscrizione (lettera d comma 4), si sottolinea che il rinnovo quadrimestrale della fideiussione potrebbe causare un ritardo che non dipende dall'efficienza dell'operatore. Si propone pertanto di prevedere una durata annuale della cauzione provvisoria. Si ritiene però necessario prevedere che alla presentazione della cauzione definitiva si liberi automaticamente quella provvisoria.

Al comma 4 si stabilisce che a parità di riduzione offerta si applicano ulteriori criteri di priorità. A tal fine si suggerisce di prevedere per gli interventi di integrale ricostruzione criteri di priorità nelle future graduatorie, considerata la valenza ambientale che tali interventi racchiudono, soprattutto in relazione alla riduzione dell'uso del suolo, non impegnando tali interventi nuovo territorio. Nello specifico in considerazione di tale valenza sarebbe opportuno che venisse stabilito un criterio di priorità, per questa categoria di interventi, a parità di offerta.

Al comma 5 viene riconosciuto all' "ultimo impianto ammissibile l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente". Questa ultima possibilità non è prevista per gli "ultimi impianti ammissibili" nell'accesso ai Registri, regolati dal precedente art.9 comma 3. Quindi si propone di inserire tale facoltà all'art. 9 comma 3, aggiungendo prima del punto: "ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente".

Si suggerisce, altresì, che questa disposizione sia applicata anche agli impianti che si sono ritrovati in questa situazione nelle precedenti procedure disciplinate dal DM 23 giugno 2016.

Art. 15 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo svolgimento delle aste

Al comma 5 si ritiene necessario prevedere opportune modalità per gestire eventuali ritardi rispetto alle tempistiche stabilite, in analogia a quanto previsto all'art. 10 comma 2 e 3 per gli impianti nel registro.

TITOLO IV - RIFACIMENTI

Art. 17 - Rifacimenti totali e parziali

In merito al comma 1 si osserva che gli impianti più recenti sono quelli che potrebbero avere più bisogno di rifacimenti parziali e quelli più vecchi di rifacimenti totali. Potrebbe quindi risultare opportuno prevedere contingenti separati per assicurare corretti livelli di concorrenzialità tra progetti.

Al comma 6 si dovrebbe prevedere l'inclusione degli impianti fotovoltaici.

Allegato 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per nuovi impianti

Si propone di modificare il primo scaglione di potenza previsto per tutte le fonti con il valore di 250 kW: valore soglia proposto per l'accesso alla tariffa onnicomprensiva in sostituzione di quello indicato nell'articolo 7, comma 6, nonché di aggiornare alcuni dei valori delle tariffe proposte, al fine di renderli maggiormente commisurati ai reali costi delle tecnologie.

Si ritiene necessario esplicitare la durata della vita utile degli impianti anche per la fonte fotovoltaica e per i gas residuati dai processi di depurazione, ponendole pari a 20 anni.

FONTI RINNOVABILI	TIPOLOGIA	POTENZA	VITA UTILE DEGLI IMPIANTI	TARIFFA
		kW	anni	€/MWh
Eolico	On-shore	1<P≤250	20	140
		250<P<1.000	20	90
		P>1.000	20	70
Idraulica	Ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤250	20	190
		250<P<400	25	140
		400<P<1.000	25	110
		P>1.000	30	100
	A bacino e a serbatoio	1<P<1.000	25	90
		P>1.000	30	70
Geotermia	Impianti con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010	1<P≤250	20	120
		250<P<1.000	25	120
		P>1.000	25	80

Gas da scarica	1<P≤250	20	90
	250<P<1.000	20	90
	P>1.000	20	80
Gas residuati dai processi di depurazione	1<P≤250	20	110
	250<P<1.000	20	100
	P>1.000	20	80
Solare fotovoltaico	20<P≤250	20	110
	250<P<1.000	20	90
	P>1.000	20	70

Inoltre si propone lo stralcio di quanto riportato successivamente alla Tabella 1.1, ovvero dell'ulteriore decurtazione della tariffa incentivante a far data dal 1° gennaio 2020. Non cogliendo la *ratio* di tale previsione (se non quella di mero contenimento dei costi), si chiede che ai partecipanti di tutti i bandi, anche quelli al 2020, sia data la possibilità di partecipare utilizzando come tariffa di riferimento quella riportata in tabella.

